SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante	LAGORIO, ministro del turismo e spettacolo Pag. 5,
«Provvedimenti straordinari a favore dello spettacolo» (532), d'iniziativa del senatore Boggio; «Interventi integrativi a favore delle attività musicali» (699), d'iniziativa dei senatori Mascagni e Valenza;	6, 7 e passim MASCAGNI (PCI)
«Interventi per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concerti- stiche assimilate» (725) (Seguito della discussione congiunta e ap- provazione, con modificazioni, in un testo unificato) Il disegno di legge, nel testo appro-	lo» (700), d'iniziativa dei senatori Mascagni e Valenza; «Interventi integrativi a favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984» (709) (Seguito della discussione congiunta ed ap- provazione, con modificazioni, in un testo
vato, assume il seguente titolo: «Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate».	unificato) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi integrativi a favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».
PRESIDENTE Pag. 2, 5, 7 e passim BOGGIO (DC) 3, 4, 5 e passim FERRARA SALUTE (PRI), relatore alla Commissione 5, 6, 11 e passim GRECO (PSI) 15, 30	PRESIDENTE

I lavori hanno inizio alle ore 14.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE:

- «Provvedimenti straordinari a favore dello spettacolo» (532), d'iniziativa del senatore Boggio;
- «Interventi integrativi a favore delle attività musicali» (699), d'iniziativa dei senatori Mascagni e Valenza;
- «Interventi per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate» (725)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Provvedimenti straordinari a favore dello spettacolo», d'iniziativa del senatore Boggio; «Interventi integrativi a favore delle attività musicali», d'iniziativa dei senatori Mascagni e Valenza e «Interventi per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 29 maggio.

Comunico che sia la 1ª sia la 5ª Commissione hanno espresso i richiesti pareri, di cui do, nell'ordine, lettura:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato il testo dell'articolo 5, in modo da individuare precisi elementi di riferimento per la determinazione delle indennità di carica del sovrintendente (risultando allo stato del tutto indeterminata la disposizione in oggetto).

La Commissione esprime, altresì, parere favorevole per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, richiamando peraltro a tal riguardo il contenuto della condizione sopra illustrata».

Questo per quanto riguarda la Commissione affari costituzionali. La Commissione bilancio, invece, si esprime così:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, sugli articoli da 1 a 4 e 8, parere contrario sull'articolo 5, che, nel vanificare le sanzioni previste nei confronti degli amministratori, accentuerebbe il processo di deresponsabilizzazione già esistente nel settore.

Analogo parere contrario esprime sull'articolo 6 in quanto, mentre per il primo comma, la norma appare superflua dato che gli enti lirici sono stati già esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 70, il resto dell'articolo non tiene conto del fatto che il trattamento normativo degli enti lirici mediante contratti collettivi nazionali non è da assecondare in quanto detti

⁽¹⁾ Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate».

organismi rientrano nell'ambito di applicazione della legge-quadro sul pubblico impiego, dalla quale restano esclusi enti diversi da quelli in questione.

Parere contrario viene espresso sull'articolo 7, che comporta oneri non quantificati e non coperti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1, in quanto l'articolo 1 della proposta governativa già provvede ad assegnare 20 miliardi ad integrazione degli stanziamenti per l'anno in corso, e comunque l'emendamento comporta oneri non quantificati e non coperti.

Parere favorevole viene espresso sull'emendamento 1.1, a firma dei senatori Vittorino Colombo e Boggio, mentre parere contrario viene espresso sull'emendamento 7.1, che non reca nè la quantificazione degli oneri nè la copertura.

Eguale parere contrario viene espresso sull'emendamento 7.2 così come per l'emendamento 1.0.2, in quanto il trasferimento all'ENPALS di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe nuove spese e potrebbe porre le premesse per richieste di passaggio in ruolo».

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Passiamo all'articolo 1, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.

La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.

Al secondo comma di questo articolo i senatori Vittorino Colombo e Boggio hanno presentato il seguente emendamento: sostituire al secondo comma, le parole «di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3» con le parole: «destinati agli enti interessati ai sensi».

BOGGIO. Il senatore Vittorino Colombo che si è fatto promotore dell'emendamento che io ho firmato per poterlo illustrare, si preoccupa di quegli atti perequativi che l'anno scorso erano stati compiuti a vantaggio di alcuni teatri esplicanti attività estiva e aventi caratteristiche tali da incentivare il turismo, i quali, secondo la ripartizione che quest'anno viene ipotizzata, rimarrebbero esclusi da quei privilegi.

MASCAGNI. Desidero precisare che la legge n. 182 ha previsto per il 1983 un fondo straordinario a favore degli enti lirici di 186 miliardi complessivi, per il 1984 un fondo di 200 miliardi (il che significa 16 miliardi ordinari e il resto a titolo straordinario), ma ha previsto anche un fondo speciale, direi superstraordinario, di 8.500 milioni per il 1983 e di 8.900 milioni per il 1984, di cui 2.500 a favore della Scala, di attività musicali e di enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate, per esigenze di programmazione connesse all'effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia, con particolare riguardo a quelle, anche ordinarie, da tenersi all'aperto, che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico. Quindi gli 8.500 milioni per il 1983 e gli 8.900 per il 1984 sono straordinari in senso ancora più elevato rispetto ai 186 e ai 200 miliardi previsti, rispettivamente per il 1983 e per il 1984, dalla legge n. 182. Noi riteniamo che debba essere accolta la proposta del Governo perchè, come molti dei colleghi presenti ricorderanno, già abbiamo dovuto superare numerose e serie difficoltà per la distribuzione dei fondi straordinari (cioè 186 e 200 miliardi); se dovessimo tener conto anche degli 8.500 e degli 8.900 milioni creeremmo delle difficoltà in quanto si tratta di somme non distribuite equamente perchè corrispondenti a caratteristiche particolari di determinati enti, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli all'aperto.

E allora, senza contare il fatto che di questi 8.500 milioni ben 2.500 sono già destinati per legge alla Scala, si verrebbe quindi a creare una disparità di situazione a danno di coloro i quali meno hanno ricevuto dagli stanziamenti per il 1983 e per il 1984, in favore di coloro i quali più hanno ricevuto sul conto di questi stessi stanziamenti.

Desidero aggiungere anche un'osservazione che credo sia importante e sulla quale richiamo l'attenzione del signor Ministro.

Sono in possesso di dati, che ritengo sufficientemente attendibili, relativi alla distribuzione effettiva. Tenendo conto soltanto dei fondi ordinari e «normalmente straordinari», viene a verificarsi che l'Arena di Verona, in quanto ente lirico, viene a ricevere con i 20 miliardi stanziati, un'integrazione superiore al deficit denunciato.

Quindi non si comprende (probabilmente il senatore Colombo non ne è al corrente) la volontà strenua dell'Arena di Verona di conteggiare anche questi fondi superstraordinari, perchè già senza questi contributi essa viene a percepire di più di quanto denuncia come *deficit*.

Del resto questi 8.500 milioni per il 1983 e 8.900 milioni per il 1984 essendo distribuiti secondo particolarità che interessano solo alcuni enti, vengono un po' a varcare il difficile equilibrio distributivo raggiunto lo scorso anno.

Ecco perchè noi riteniamo che sia più attendibile la proposta del Governo che tiene conto soltanto delle lettere *a*) e *b*), come si evince dal testo che è sotto i nostri occhi, senza tener conto della distribuzione degli 8.500 milioni e degli 8.900 milioni tra il 1983 e il 1984.

Questa è la ragione per cui noi siamo veramente convinti dell'opportunità di rimanere fedeli al testo presentatoci dal Ministro.

BOGGIO. Penso che potremmo superare questo ostacolo, ma esso richiede certamente un approfondimento, per il fatto che i dati illustrati dal senatore Mascagni non sono contestabili. Resta però da considerare il grande significato turistico delle manifestazioni all'aperto nè si può dimenticare il

grande richiamo che le Terme di Caracalla a Roma operano in questo momento, anche se il livello artistico delle rappresentazioni è un po' scaduto.

Proporrei allora un ordine del giorno, che potrebbe anche essere una raccomandazione al Governo, del quale do lettura:

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare i disegni di legge nn. 532, 699 e 725, recanti provvedimenti a favore del settore delle attività musicali,

invita il Ministro del turismo e dello spettacolo:

a tener conto, in quanto possibile, nella ripartizione della somma di cui al secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento, delle manifestazioni estive di maggiore rilievo finanziate dagli enti lirici, con positivi effetti sull'attività turistica».

0/532-699-725/1/7

Boggio

PRESIDENTE. Senatore Boggio, lei allora ritira l'emendamento?

BOGGIO. Sì, signor Presidente.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Boggio.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Per quanto mi riguarda posso dire che accetto l'ordine del giorno del senatore Boggio.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Boggio, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 1 ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Boggio e Mascagni un emendamento tendente ad aggiungere un altro articolo dopo l'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1-bis

«Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituzione di Credito delle casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di L. 20.000 milioni per le esigenze connesse all'attività di istituto dell'esercizio 1984, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi delle leggi 14 agosto 1967, n. 800, 10 maggio 1970, n. 291 e 10 maggio 1983, n. 182.

La determinazione degli importi dei mutui di cui al precedente comma è effettuata, per ciascun ente e istituzione, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base delle percentuali di assegnazione dei

contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni per il corrente esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, secondo comma, della richiamata legge 10 maggio 1983, n. 182.

L'onere relativo all'ammontare dei mutui per capitale e per interessi è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammontare dei mutui sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1º dicembre 1985».

La Commissione bilancio ha espresso parere negativo su questo emendamento. Prego il relatore di esprimere il proprio parere.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Dobbiamo rispettare il parere della Commissione bilancio.

Per quanto mi riguarda, allo stato delle cose, mi uniformo al parere della Commissione.

MASCAGNI. Voglio conoscere il parere del signor Ministro. Il fabbisogno è di 40 miliardi per chiudere in pareggio. Con l'articolo 1 abbiamo previsto 20 miliardi; con l'articolo 1-bis si tenderebbe a chiedere ulteriori 20 miliardi da ottenersi attraverso l'autorizzazione a contrarre mutui corrispondenti.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Il parere del Governo è contrario.

MASCAGNI. Rendendomi conto delle difficoltà da parte del Governo ad accogliere questo emendamento, allora presenterei in sostituzione un ordine del giorno di cui do lettura:

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

considerato che il provvedimento legislativo straordinario a favore degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate in corso di approvazione prevede per l'anno finanziario 1984 una integrazione limitata a 20 miliardi di lire complessivi, mentre i deficit di gestione fondatamente previsti per l'anno in corso ammontano a circa 40 miliardi,

impegna il Governo:

a studiare e intraprendere adeguate e sollecite iniziative atte a soddisfare interamente le esigenze finanziarie degli enti lirici e istituzionali assimilate, onde consentire agli stessi il completo svolgimento delle attività programmate».

0/532-699-725/2/7

MASCAGNI, VALENZA, GRECO, BOGGIO, ULIANICH

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Possiamo risolvere il problema con una accettazione come raccomandazione?

MASCAGNI. Allora possiamo cambiare la parola «impegna» con la parola «invita».

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Una persona gentile accetta sempre gli inviti! Penso che possiamo semplificare la questione, tenendo conto del clima che c'è in questa Commissione, considerando l'ordine del giorno come una raccomandazione.

PRESIDENTE. Quindi credo che l'emendamento tendente ad aggiungere un articolo 1-bis, poichè manca la copertura necessaria, debba essere ritirato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2, il cui testo è il seguente:

Art. 2.

Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consolidata l'esposizione debitoria degli enti e istituzioni medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie.

L'esposizione predetta è assunta, nel limite massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1º gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato – le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti – ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

BOGGIO. Non posso che associarmi a quanto detto fin qui in ordine alla necessità di ripianare il *deficit* degli enti lirici, perchè tale ripiano costituisce la piattaforma su cui si può riedificare oppure modificare, con tutte le varianti che saranno necessarie, la struttura degli enti lirici.

Credo che ci saranno delle grosse difficoltà se il Ministro, il quale con molta cortesia ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni, al quale pure io appongo la mia firma, non riuscirà a reperire quegli ulteriori 20 miliardi. Pertanto non mi dilungo, poichè il Ministro può insegnare a tutti noi le difficoltà esistenti e nulla gli debbo suggerire a questo riguardo.

Voglio semplicemente dire che forse nel fondo previsto per il ripiano della situazione debitoria entro il 31 dicembre 1983 c'è qualche margine di manovra. Ora, non siamo nella sede competente per poter discutere questo problema, poichè mi rendo conto che – senza essere prima passati nelle

Commissioni competenti e senza aver prima discusso con il Ministro – questo non si può fare; mi limiterò a fare solo un rapidissimo accenno che per il momento può sembrare anche un'affermazione temeraria e azzardata, ma che può peraltro – qualora si trovino delle formule particolarmente raffinate – consentire di reperire quei 20 miliardi e di evitare quei provvedimenti che altrimenti sarebbero dannosi per il prosieguo dell'attività degli enti lirici.

MASCAGNI. Il senatore Boggio ha prospettato un'ipotesi sulla quale bisognerebbe chiedere il parere del relatore e del Ministro. Il senatore Boggio è come me dell'avviso, in base ad alcune informazioni che ci sono giunte, che i 360 miliardi previsti per il ripiano, per il periodo compreso tra il 1976 e il 1983, sarebbero di entità considerevole.

Allora la proposta è di utilizzare parte di questi 360 miliardi a favore della gestione 1984. Ma il Ministro ritiene – credo – che ciò non abbia fondamento.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Le cifre che ci sono state comunicate dal Ministero del tesoro, che del resto collimano con quelle a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo ci dicono che i disavanzi consolidati degli enti lirici al 31 dicembre 1983 dal 1976 assommano a 280 miliardi. Considerato che, per assorbire questi disavanzi, il Ministero del tesoro deve compiere con l'ITALCASSE un'operazione in titoli, gli interessi per 2 anni di questi titoli assommano a 80 miliardi.

Allora 280 più 80 fa 360, che è appunto la cifra indicata nella legge quando si dice «nel limite massimo di 360 miliardi». Quindi il Ministero del tesoro fa rilevare che sarebbe illusorio immaginare che con questa cifra di 360 miliardi (che tuttavia è stata indicata come tetto massimo, non come tetto dovuto) si possano trovare dei margini che consentano ulteriori erogazioni.

Tutto il problema è rimesso a quella legge generale nella quale lei, Presidente, non ha molta fiducia.

PRESIDENTE. Bisognerebbe modificare la norma se si volesse comprendere anche il disavanzo del 1984. Io sono perfettamente convinto che il Ministero del tesoro abbia ragione; quindi pregherei di non insistere e di approvare la norma nel testo proposto.

Già ci assumiamo una grossa responsabilità approvandola. Si tratta infatti di accrescere il debito pubblico per questo settore particolare di ben 360 miliardi, assumendone la responsabilità.

BOGGIO. Presidente, per quanto concerne il rigore che contraddistingue da sempre la sua attività in questa Commissione e fuori, lei sa che non ho solo apprezzamento, ma anche una profondissima stima.

E tutto quello che lei dice è per me motivo di profonda riflessione e molte volte debbo, meditando sulle sue parole, ricredermi su alcune impostazioni errate che qualche volta, stante il divario di esperienza, si manifestano in me. Però mi permetto di aggiungere che il *deficit* cui lei, signor Presidente, fa cenno, non è un qualcosa che si sta creando adesso, ma è già in atto ed è inutile nascondercelo quasi che nascondendolo domani non ce lo ritrovassimo maggiorato. Purtroppo stendere un velo pietoso su questo

deficit può riservarci anche l'amara sorpresa di vederlo aumentato ingiustificatamente e di vedere magari aggiungersi ad esso quegli arbitri di cui qualche volta si sente il fumus. Pertanto mi rendo conto che, in carenza della norma è molto difficile procedere e quanto lei dice mi fa ricredere sulle premesse della mia affermazione. Mi è piaciuto, tuttavia, porre il problema perchè può darsi, signor Ministro, che, con un successivo provvedimento, si possa trovare il modo, una soluzione magari a breve. Io spero, signor Ministro, che lei fra un mese, in accordo con le Finanze e il Tesoro, possa trovare una soluzione da proporre con un nuovo provvedimento che allora sì potrebbe diventare efficace, perchè in quel caso si formerebbe la norma che consentirebbe di addivenire a questo richiamo. Insisto nel dire – e concludo chiedendo scusa alla Commissione se troppo la tedio con queste mie parole – che il ripiano degli ulteriori 20 miliardi è particolarmente urgente se non vogliamo che esso si dilati nel tempo creando una situazione tale da essere ancor più costoso nel 1985.

KESSLER. Sono spiacente e non entro nel merito del provvedimento per i motivi che ho già espresso. Però non posso votare un articolo che ancora una volta introduce il principio del saldo a piè di lista dei debiti contratti dagli enti. Lo ripeto: è un metodo che non condivido in quanto assolutamente diseducativo. Si mettono sullo stesso piano sia gli amministratori che fanno economia, sia quelli che spendono a dismisura, come avviene quando si fa un provvedimento del genere per gli enti locali e si creano attese nella consapevolezza, che, una volta esauriti i fondi a disposizione, interverrà il Parlamento a fare il saldo. Non capisco proprio come il Ministero del tesoro possa avere accettato una norma di questo tipo. Anche se rimangono 20 miliardi il costo non cambia: il Tesoro emette i BOT al 20 per cento, ma sempre il 20 per cento rimane quando si va alla banca per coprire il debito. Fra l'altro io mi chiedo se i 360 miliardi siano inclusi nel tetto massimo dell'indebitamento consentito dalla legge finanziaria, pur sopponendo di sì, visto che la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente in proposito, ma il dubbio è legittimo perchè sembra che sia una invenzione nuova. Non mi sembra corretto, quindi, che il Tesoro emetta titoli di Stato e che poi ci sia un'autorità amministrativa, cioè il Ministero del turismo e dello spettacolo, che sotto la propria responsabilità, con la propria firma (a me non interessa che ci sia anche quella dei membri del collegio sindacale), paghi tutti questi debiti degli enti lirici senza che si sappia perchè e come questi debiti sono sorti. È una questione di metodo e di corretta amministrazione; sono stato sempre contrario per le stesse ragioni anche ai debiti dei comuni.

Vi chiedo scusa anche del calore con cui ho parlato, ma è un principio che non posso accettare.

MASCAGNI. Signor Presidente, io sono assolutamente ammirato per il fervore e per il calore col quale il senatore Kessler ha voluto esprimere le sue convinzioni a proposito del bilancio degli enti lirici. Sono ammirato perchè le sue parole attestano una mentalità, una convinzione, un orientamento che noi dovremmo – purtroppo devo usare il condizionale – augurarci fossero alla base di tutte le amministrazioni riguardanti il nostro paese. Purtroppo, però, vanno considerate altre realtà di cui probabilmente il senatore Kessler non tiene conto, forse perchè non le ha considerate a sufficienza, o forse – e me ne scuso – non le ha sufficientemente approfondite. Per non dilungarmi

troppo, desidero dare una rapida lettura dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800. «Bilanci degli enti. L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministro del tesoro e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto».

Ora è avvenuto che il Ministero non ha mai preteso il rispetto dell'articolo 17 della legge n. 800; è superfluo dire che di ciò non possiamo, ovviamente, far carico all'attuale Ministro. Sta di fatto, però, che il Ministro dello spettacolo non ha mai preteso il rispetto di questa normativa, perchè è vissuto nell'assoluta convinzione di sottofinanziare gli enti lirici. Questa è la realtà e se non se ne tiene conto è evidente che acquista un valore assoluto l'affermazione del senatore Kessler.

KESSLER. Non vedo la connessione con quello che ho detto io.

MASCAGNI. Noi parliamo di attività di cultura e un Governo degno di questo nome non può non valutare i limiti entro i quali deve intervenire, per mantenere una vita culturale degna di un paese come il nostro.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo è sempre intervenuto con cifre irrisorie, ecco perchè, poi, non ha preteso il rispetto dell'articolo 17 della citata legge. È un circolo chiuso, si tratta di realtà incontestabili. Voglio, ad abundantiam, ricordare una cosa, di grande importanza e di carattere veramente decisivo che ho già detto altre volte.

Ebbi, infatti, già modo di ricordare che il 65 per cento del *deficit* dei bilanci degli enti lirici è costituito dagli interessi passivi.

Quando si dice questo, quindi, si spiega il modo in cui i vari Ministri che si sono succeduti al Ministero del turismo e dello spettacolo hanno condotto questo Dicastero.

PRESIDENTE. Lei, senatore Mascagni, provoca i suoi avversari, anche quelli più benevoli.

In questo momento lei sta svolgendo un ragionamento del quale si desume che gli enti lirici hanno un diritto naturale al sovvenzionamento, da parte dello Stato, anche per bilanci che, probabilmente, neppure presentano.

Questo è il punto debole della sua tesi, senatore Mascagni, ma vorrei pregarla di non provocare i suoi avversari.

MASCAGNI. Non ho potuto non rispondere alle dure affermazioni fatte dal senatore Kessler.

KESSLER. Nulla toglie al mio rilievo di metodo, senatore Mascagni, non di merito, l'ho già detto prima.

ULIANICH. Mi sembra che i rilievi fatti dal senatore Mascagni servano a richiamare il Ministero all'attuazione di quanto fissato all'articolo 17 della legge n. 800.

Il discorso fatto dal senatore Kessler va, a mio avviso, in un'altra direzione; però è compito del Ministero approvare o non approvare i bilanci preventivi che vengono presentati dai singoli enti.

Ritorniamo, signor Presidente, a quanto è stato detto nella nostra riunione in sede deliberante, cioè che il Ministero deve fare in modo di esaminare i bilanci di previsione cercando di dare una risposta precisa.

Questo è il punto; tuttavia, il rilievo fatto in proposito dal senatore Kessler mi sembra positivo.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. La prima parte della formulazione dell'articolo 2 è stata rinnovata. Si tratta di una formulazione diversa rispetto allo stampato iniziale, nel punto in cui recita: «o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie». Questa ultima parte non mi risulta chiara. Può darsi, invece, che lo sia, ma vorrei chiarire se quel «sono autorizzati» significhi che sono obbligati e quindi autorizzati, oppure implichi «ove disposti sono autorizzati», in altre parole se siano autorizzati in quanto sono obbligati a farlo o solo nel caso in cui vengano richiesti di farlo.

KESSLER. È una questione molto contorta. Forse nell'ipotesi in cui il credito sia tale per cui il tesoriere è obbligato a soddisfarlo – il che significa che ci deve essere un mandato – si è voluto ovviare al fatto di comprendere tutti i debiti esistenti giacchè questi devono almeno essere riconosciuti esigibili dal tesoriere.

Forse questa è l'interpretazione da dare. Diversamente non sarebbe molto chiara un'altra spiegazione.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Sono anch'io d'accordo con il senatore Kessler, ma lo spirito di sanatoria è questo. È uno spirito di triste realismo.

PRESIDENTE. Il caso, pobabilmente, è quello di tesorieri che non hanno più potuto concedere anticipazioni ai creditori. Si tratta, adesso, di autorizzarli a dare queste anticipazioni. Qui, infatti, non occorre l'obbligo, ma l'autorizzazione.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Pare che ci siano casi di sospensione di erogazione da parte degli istituti tesorieri.

PRESIDENTE. Propongo una sospensione dei nostri lavori per una breve riflessione.

I lavori vengono sospesi alle ore 14,50 e sono ripresi alle ore 14,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori dopo la brevissima sospensione. Io credo, senatore Ferrara Salute, che lei possa essere placato nella sua inquietudine interpretando l'ultima parte del comma nel senso che la legge

non può obbligare gli istituti tesorieri ad accollarsi le partite debitorie: può soltanto autorizzarli in tal senso, come in effetti fa.

Ma c'è poi la garanzia dello Stato che si assume, nei riguardi degli istituti tesorieri, l'obbligo di intervenire.

KESSLER. Non è esattamente così: lo Stato versa i soldi ai tesorieri e i tesorieri sono abilitati a pagare solo in quanto ci sia il mandato dell'amministrazione. Altrimenti i tesorieri non possono giudicare se un debito sia da pagare o no.

PRESIDENTE. Però con questa norma la legge autorizza i tesorieri ad accollarsi anche questi debiti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 15 e sono ripresi alle ore 15,55.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

A tal fine gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie.

Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. L'articolo 3 ripete il testo letterale del disegno di legge presentato dal Governo, sul quale peraltro avevo già espresso parere positivo all'inizio della discussione.

PRESIDENTE. A mio avviso l'ultimo comma è oscuro. Che significato lei attribuisce a questo terzo comma?

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Confesso che sono della sua stessa opinione. Ricordo che ricevemmo dei chiarimenti di natura tecnica da parte dei rappresentanti del Ministero, i quali ritenevano che il comma fosse necessario.

Ora confesso la mia colpa, ma non ricordo la natura tecnica di questi chiarimenti; però prendemmo atto di lasciare il comma, perchè ritenuto necessario.

18° Resoconto sten. (8 giugno 1984)

PRESIDENTE. A me pare un appello alla generosità della banche affinchè anticipino somme sulle quali non percepiscono interessi. Non conosco le banche, ma ho conosciuto in vita mia qualche banchiere: non mi sembra si possa fare molto affidamento sul successo di questo appello.

ULIANICH. Vorrei chiedere se non sia opportuno inserire, dopo il primo comma, un altro comma del seguente tenore: «Gli impegni di spesa che vengono presi al di fuori di quanto indicato al comma 1 comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti»; disposizioni già fissate, del resto, dal comma 6 dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Infatti, la dizione del 1º comma dell'articolo 3 mi pare in effetti precettoria, ma estremamente blanda. Le disposizioni del sesto comma dell'articolo 17 della suddetta legge sono in vigore naturalmente, ma, inserite nel contesto dell'articolo 3 del presente disegno di legge, acquisirebbe un preciso significato.

KESSLER. La norma è in vigore; non bisogna ripetere questo comma: basta fare un riferimento.

ULIANICH. D'accordo, allora possiamo fare un riferimento.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,05 e sono ripresi alle ore 16,10.

PRESIDENTE. Il senatore Ulianich insiste nella presentazione del suo emendamento?

ULIANICH. Lo formalizzo in questo schema: «Gli impegni di spesa che vengano presi al di fuori di quanto disposto al comma precedente comportano la responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800».

Questo per dare un segno di serietà e di credibilità a quanto noi facciamo.

Faccio presente che questo emendamento è stato sottoscritto anche dal senatore Mascagni.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Richiami del genere sono pleonastici, comunque, a rafforzamento della legge n. 800, mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. La norma esiste ed è un modo di sottolineare che il Senato ha delle preoccupazioni.

BOGGIO. Questo emendamento rafforza la posizione di coloro i quali, nell'ipotesi di mancato pareggio, chiedono il commissariamento dell'ente.

ULIANICH. No, tutto il contrario!

BOGGIO. Si pone su quella via di giusto rigore che conduce, secondo linee logiche, all'articolo che prevede il commissariamento.

KESSLER. Non vorrei risultare pedante, però un chiarimento è necessario. Secondo il primo comma di questo articolo sembra che giustamente si dica: a «lavacro» avvenuto nessuna operazione bancaria può essere fatta dall'ente senza l'autorizzazione del Ministero del tesoro. Ciò significa che il Tesoro, di fronte ad una necessità, può anche dare l'autorizzazione. Giustissimo. Il terzo comma è qualcosa di disgiunto? Vediamolo: «Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi». Allora le possibilità di indebitamento sembrano due: la prima è quella di cui al primo comma; la seconda è quella che si riferisce al pareggio di bilancio dove troviamo la formula che l'anticipazione bancaria dovrà essere improduttiva di interessi. Scusate la domanda, ma il capitale chi lo restituisce? Se l'ente fa, ad esempio, un debito di due miliardi, gli interessi vengono pagati dalla regione, ma i due miliardi compaiono nel bilancio. È vero che c'è l'obbligo del pareggio, ma si fa fronte con un'anticipazione bancaria che non figura nel conto economico perchè non può essere produttiva di interessi; ma in tal modo nel conto patrimoniale figurano due miliardi in più. È necessario che, dopo l'indulgenza, non si riproponga una situazione debitoria questa volta non per gli interessi, ma per il capitale.

BOGGIO. Di fatti è già oggi così.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Forse, signor Presidente, sarebbe opportuno chiedere qualche chiarimento su questo punto.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Se prevale la preoccupazione che attraverso questa strada ci possa essere un processo di indebitamento non autorizzato, potremmo ripetere in qualche modo la formula che anche per le anticipazioni bancarie improduttive di interessi ci sia l'autorizzazione dei due Ministeri.

BOGGIO. Sarebbe auspicabile.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Concordo.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Questo però è un ragionamento che è stato fatto dal Tesoro; mentre ora si ragiona in termini di controllo.

BOGGIO. Faccio subito un esempio in cui potrebbe verificarsi un caso di sbilancio. Si pensi ad un ulteriore contratto coi dipendenti che superi un certo limite. Questo, come di regola avviene – e basta parlare coi segretari generali dei teatri per rendersene conto – viene sempre garantito dall'ente locale e dalla regione. Se invece si accoglie la modifica aggiuntiva di cui si è testè parlato, credo che questi pericoli non si corrano.

KESSLER. Non si vede perchè in quell'ipotesi l'ente non possa avvalersi del primo comma e si chieda sia l'autorizzazione del Ministro del tesoro sia quella del Ministro del turismo e dello spettacolo.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Sono due figure giuridiche diverse; il primo comma prevede essenzialmente il mutuo, il terzo comma prevede l'anticipazione. Se si ritiene di fonderlo facendo salve queste...

GRECO. Si potrebbe abrogare il terzo comma ed aggiungere l'emendamento dei senatori Ulianich e Mascagni che sancisce la responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

PRESIDENTE. Vorrei che avessimo tutti chiara la distinzione tra la fattispecie alla quale si riferisce il terzo comma e la fattispecie disciplinata dal primo comma dell'articolo 3.

L'articolo 3 concerne l'ipotesi delle spese previste in quanto prevedibili, per cui si chiede l'autorizzazione ad accedere al credito bancario. Il Ministro, poi, concederà o non concederà l'autorizzazione.

La seconda fattispecie, alla quale si riferisce il terzo comma, è quella attinente a spese non prevedibili, e perciò non previste, quindi non autorizzate dal Ministero.

Allora si configura l'ipotesi dell'anticipazione bancaria per sostenere queste spese non prevedibili e perciò non previste.

Si tratta, quindi, di una fattispecie del tutto diversa, ulteriore. La norma infatti stabilisce che queste anticipazioni non devono produrre interessi a carico dell'ente. Il problema stava nel cogliere il significato del divieto di produrre interessi per queste anticipazioni.

Abbiamo chiarito che gli interessi sono pagati dal comune o da qualche altro ente. Questa è la fattispecie, perciò non possiamo confondere le due cose. Dobbiamo, quindi, tener fermo il primo comma così come è qui scritto, salvo aggiungere, come secondo comma, l'emendamento presentato dai senatori Ulianich e Mascagni. Ciò è coerente con quanto stabilito nel primo comma, perchè si dice che: «gli impegni di spesa che vengono presi al di fuori di quanto disposto al comma precedente comportano responsabilità...». Quando ci sono impegni di spesa che non siano stati autorizzati nelle debite forme, ne devono rispondere gli amministratori. Così chiudiamo la questione.

Però, se noi inseriamo tra il comma primo e il comma secondo l'emendamento, ho paura che dovremo modificare anche quello che diventerebbe il terzo comma dicendo che: «in tale sede gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie».

Bisogna ora chiarire questo comma, anche se è più opportuno che il comma proposto con l'emendamento venga inserito dopo il secondo comma attuale a sua volta modificato.

Rileggo l'articolo 3. Il primo comma dice che:

«Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario in ogni sua forma, da parte degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del Tesoro».

All'inizio del secondo comma troviamo scritta una formula impropria: «In tale sede». Di quale sede si tratta?

MASCAGNI. Si tratta di sede di ricorso o di sede di concerto.

PRESIDENTE. Bisogna chiarire bene questo secondo comma. Propongo che le parole: «In tale sede» siano sostituite dalle altre: «A tal fine», per esigenze di coordinamento. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

KESSLER. Lasciamo invariati i tre commi aggiungendo, alla fine del terzo comma, le parole: «e comunque preventivamente autorizzata con le modalità di cui al comma primo».

PRESIDENTE. Ho parlato di spese non previste in quanto imprevedibili. Ma se sono imprevedibili come si fa a chiedere l'autorizzazione preventiva al Ministero?

KESSLER. Se mai crollasse il soffitto di un ente si ricorrebbe ad un provvedimento urgente.

BOGGIO. Nei teatri le spese non previste sono sempre quelle che emergono nel corso degli allestimenti, che derivano da uno sciopero, dalla mancanza o dalla non disponibilità di un artista, dal richiamo di un altro artista il quale chiede compensi maggiori, da una modificazione della coreografia; derivano insomma, da tanti fattori.

Quando si fanno i provvedimenti si prevede che per fare una cosa si spendano *tot* milioni; poi, nel corso del tempo, le spese lievitano.

Credo che questo terzo comma voglia dire che se si verificano spese non previste vi si deve far fronte con il contributo degli enti locali o delle banche o delle sponsorizzazioni o di altri.

KESSLER. La seconda proposta che faccio ai presentatori dell'emendamento è che tale emendamento venga inserito dopo il terzo comma, perchè il comma successivo si occupa di responsabilità in caso di violazione delle disposizioni precedenti e non soltanto di quelle previste dal primo comma.

Se i presentatori sono d'accordo, potremmo risolvere in questo modo la questione.

MASCAGNI. Questo emendamento è favorevole al commissariamento.

KESSLER. Noi dobbiamo estendere la responsabilità (che giustamente voi richiamate) a tutte le fattispecie dell'articolo, non solo a quelle del primo comma.

BOGGIO. Mi associo, nel caso specifico, a quanto detto dal senatore Kessler.

PRESIDENTE. Però, senatore Boggio, con il suo esempio mi ha ricordato l'addebito mosso dai sovrintendenti e dal presidente del Regio di Torino ai loro colleghi.

Infatti essi hanno detto che si verifica uno sperpero aggiuntivo dovuto all'incapacità di molti enti lirici di programmare la loro attività. Per parte loro essi preparano i contratti a tempo debito e perciò evitano i ricatti che possono provenire da parte degli artisti quando non si provvede tempestivamente. Quindi semmai dovremmo abolire queste spese impreviste nel significato da lei chiarito.

BOGGIO. Questo è uno dei casi.

MASCAGNI. Mi permetto soltanto di osservare che si può programmare se si conosce tempestivamente quanto si ha a disposizione: questa è la realtà!

Questi enti vivono invece alla giornata.

PRESIDENTE. Vogliono vivere alla giornata, perchè probabilmente fa loro comodo. Quando ho riferito l'esempio di un ente che non vive alla giornata, da parte vostra non mi è stata mossa nessuna constestazione.

Ricordo che i rappresentanti del Regio di Torino sono venuti qui ufficialmente e ho tutta la necessaria documentazione; non era il caso che la producessi in questa sede, perchè dovevamo approvare con la maggior rapidità possibile questo provvedimento, ma ciò non toglie che io abbia acquisito la documentazione e perciò ho riferito per sommi capi quanto questi dirigenti, responsabili di uno dei 13 enti lirici d'Italia, mi hanno detto. Hanno chiesto che si cambi sistema, che non si premi l'improvvisazione, il dilettantismo e l'irresponsabilità, ma si tenga conto di metodi che sono già sperimentati.

Questo ve l'ho riferito, perchè era mio dovere. Da parte vostra non mi è stata avanzata – ripeto – nessuna contestazione.

MASCAGNI. Presidente, mi consenta di dire qualcosa. Il problema è un po' più complesso, quindi penso sia molto più utile affrontarlo nel momento in cui discuteremo il disegno di legge.

Ho la massima stima dei dirigenti del Regio di Torino, ma – prescindendo da questa – le dico quel che sembra un paradosso: si può sperperare essendo in pareggio e si può non sperperare essendo in disavanzo. Questa è la realtà!

Le propongo formalmente di procedere, se possibile.

PRESIDENTE. Siamo legislatori e come tali ci dobbiamo far carico, nei confronti di leggi che comportano oneri finanziari, di contenere al massimo la spesa statale. Questo è il nostro obbligo che non va al di là di questo: non ci possiamo ingerire nella valutazione qualitativa degli spettacoli.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Allora se seguissimo la proposta del collega Ulianich, il primo comma andrebbe mutato, perchè l'autorizzazione del Ministro andrebbe messa alla fine, e si aggiungerebbe un comma che stabilirebbe che ogni spesa prevista nei commi precedenti deve essere autorizzata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Io insisto dicendo che, la miglior cosa da fare è approvare

i tre commi come proposti dal Governo; magari aggiungendo il comma suggerito dai senatori Ulianich e Mascagni.

Forse, con questo bisogno di dettagliare, rendiamo il sistema più macchinoso e quindi più difficilmene attuabile. Devo ritenenre che questi tre commi racchiudono una certa esperienza che i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro hanno fatto: quindi direi di non modificarli.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Quindi aggiungeremo soltanto al terzo comma, dopo «spese non previste», la frase «che deve essere autorizzato...».

PRESIDENTE. Io ho paura, senatore Ferrara Salute, che se introduciamo anche in questo comma l'istituto della preventiva autorizzazione questi enti non si sentiranno più responsabili: bensì si sentiranno – dopo aver avuto l'autorizzazione – più irresponsabili.

Lasciamo immutata la norma, la quale dice una cosa molto precisa: che comunque per queste anticipazioni per spese impreviste (e mi ostino a ritenere che le spese impreviste siano quelle oggettivamente imprevedibili) non debbano esserci interessi a carico dell'ente.

ULIANICH. Se mi consente, vorrei sostituire all'emendamento presentato, un altro di questo tenore: «si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Questa è la logica delle grida manzoniane ed è indicazione di debolezza del disegno di legge in esame.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo accetta questo emendamento come quarto comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Ulianich e Mascagni tendente ad inserire il seguente quarto comma: «Si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo così emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

Sono abrogate le norme recate dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. È una norma molto semplice che prevede l'abrogazione della Commissione interministeriale (del Ministero del turismo e dello spettacolo e di quello del tesoro) costituita per il ripiano dei deficit degli enti lirici.

Ora, poichè questa legge prevede il ripiano, non c'e ragione che rimanga in piedi la commissione interministeriale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

Sono abrogati i commi ottavo e nono dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. L'articolo 5 del testo in esame si riferisce alle previsioni di cui all'articolo 3, 8° e 9° comma della legge n. 182 del 1983, sui bilanci consuntivi di ciascun ente lirico nel biennio 1982-84. Ma è opportuno leggere questi due commi. «Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800».

Sull'abrogazione dei due commi c'è il parere contrario della Commissione bilancio, perchè l'articolo 5: «... nel vanificare le sanzioni previste nei confronti degli amministratori, accentuerebbe il processo di deresponsabilizzazione già esistente nel settore».

Nella discussione in sede di Sottocommissione si fece notare che questo articolo era un articolo iugulatorio e in fondo inutilmente tale, in quanto inapplicabile. Non solo alcuni colleghi, tra cui il senatore Mascagni, hanno manifestato la loro contrarietà ma anche il responsabile del Ministero ha fatto notare come si trattasse di disposizioni della legge n. 182 che diventavano inutili qualora fosse rispettato il ripiano, mentre rimanevano in vita per quanto riguardava il 1984. Però si faceva anche notare che è vero che quest'ultimo rimane in vita, però il ripiano alleggerisce il bilancio 1984. In ogni caso si tratta di una norma che, oltre ad avere scarsa operatività, perde nella nuova situazione grandissima parte di quello che era il suo significato originale. Comunque, a mio giudizio, sembra che quegli articoli della legge n. 182 siano diventati inutili; che poi siano anche dannosi questo è un altro discorso. Salvo che non si dica, in questa sede, fatto salvo in qualche modo

l'anno 1984, di voler spostare (ed è una ipotesi che avanzo in questo momento) i termini oltre il 1984 e cioè dire che dal 1985 si applicheranno le sanzioni a coloro che non rispetteranno il bilancio. Questo tema però non è stato ancora affrontato; devo però ribadire che questi commi sono inutili e inutilmente vessatori e tendono ad essere delle vere e proprie grida manzoniane.

Però ritengo che la proposta di soppressione abbia un suo significato che, politicamente, può essere inteso nel senso datole dalla Commissione bilancio; anche togliendo qualcosa di inutile o inutilmente dannoso, daremmo nello stesso tempo una indicazione politica di rinuncia ad uno strumento di repressione e di abuso. Quindi io, da un punto di vista non rigorosamente legislativo, ma di cautela e di indicazione di volontà politica, sarei del parere di mantenere questa norma, così come auspica la Commissione bilancio.

MASCAGNI. È assolutamente vero che l'inclusione del 1983 nel ripiano generale facilità il 1984, in relazione al fatto che il 1983, secondo la legge n. 182, doveva essere ripianato a spese del 1984; però è altrettanto vero che il 1984 non andrà a pareggio per la maggioranza degli enti, perchè rispetto ad un fabbisogno calcolato dallo stesso Ministero in circa 40 miliardi, noi oggi siamo in condizione di assicurarne solo 20. Ecco perchè, in questa situazione, se non intervengono altre misure come quelle previste nell'ordine del giorno già votato, è assolutamente certo che per la maggioranza degli enti ci sarà il commissariamento. Forse il relatore non ha considerato a fondo questo aspetto, quindi noi riteniamo che nella situazione attuale di precarietà, per non usare altri termini, nei rapporti tra Ministero ed enti lirici, nella conduzione degli enti lirici stessi, nella valutazione del fabbisogno, in mancanza di una sistemazione di questa scottante materia, sia giusto non mettere in condizioni di gravi difficoltà gli enti lirici, nel senso di commissariarli quando non giungano al pareggio. Pertanto, in condizioni di normalità – e lascio ad ognuno dei presenti di considerare che cosa significhi normalità - una norma di questo genere è assolutamente giusta.

FERRARA SALUTE, relatore alla commissione. Tanto giusta da essere inutile.

MASCAGNI. Giusta e utile, ma alle condizioni attuali penso che debba essere soppressa. Del resto la possibilità di riferirla al futuro non si pone oggi, se è vero – come è vero – che anche su formale indicazione del Ministro noi oggi non siamo in grado di formulare alcunchè che possa investire gli anni successivi al 1984.

Per queste ragioni, da parte del mio Gruppo, si insiste perchè questa norma venga abrogata.

BOGGIO. Signor Presidente, credo che questa norma, così come è formulata, non vada a danno degli enti lirici, ma si ponga come un grosso ostacolo all'attività del ministro Lagorio quando verrà a trovarsi nelle condizioni di dover applicare la già più volte citata legge n. 182, perchè egli in quel momento dovrà rendersi conto che i suoi uffici, qualora interpellati, dovranno anche prendere atto che le premesse di questa legge non si sono verificate. E allora delle due, l'una: o disporrà che si arrivi ad un

commissariamento – che potrà essere impugnato – o non lo farà e potrà essere accusato di aver violato la legge dando adito a delle polemiche a non finire.

Ritengo, pertanto, che la proposta fatta dal senatore Ferrara sia particolarmente opportuna, perchè in quel caso sì, potremmo fare un'eccezione rispetto al 1984 proprio per quei risvolti di natura psicologica – vorrei dire politica – che ci sono in questo provvedimento che è gravato da così duri sospetti di eccessiva larghezza, da parte dello Stato, il quale conferisce una massa consistente di miliardi ad un mondo dello spettacolo che, se è conosciuto per quel che concerne i suoi prodotti, è sconosciuto sotto molti altri aspetti.

Vorrei quindi pregare la Commissione di prendere in considerazione la proposta fatta dal relatore in ordine allo slittamento degli effetti annunciati dalla legge n. 182; in tal caso noi confermeremmo la nostra volontà di rigore, ma prenderemmo atto, nello stesso tempo, dell'impossibilità di applicare quest'anno la legge n. 182, le cui premesse non si sono verificate. Con ciò renderemmo anche un servizio di collaborazione al Governo che si troverebbe poi in imbarazzo a dover applicare una legge che in parte è caduta nelle sue premesse.

PRESIDENTE. Per capire bene il pensiero del senatore Ferrara devo dire che egli proporrebbe di far decorrere gli effetti della norma dal 1983 alla fine del 1985.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Praticamente si deve sostituire l'anno 1983 con l'anno 1984 e l'anno 1984 con l'anno 1985.

PRESIDENTE. La norma che si dovrebbe sopprimere è contenuta nei commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 182. Evidentemente quando questa legge venne approvata si riteneva che con il contributo straordinario ivi previsto si potessero mettere in grado gli enti lirici di pareggiare il bilancio.

MASCAGNI. Abbiamo avuto degli incrementi in percentuale al di sotto dell'inflazione.

PRESIDENTE. È stata questa Commissione ad approvare la legge n. 182 con la quale, in aggiunta agli stanziamenti ordinari, si è disposto a favore degli enti lirici uno stanziamento straordinario.

È stato in quel testo legislativo – che prevedeva quello stanziamento straordinario – che si è inserita una sanzione a carico di quei consigli di amministrazione che, ad onta dell'introito del contributo straordinario da voi disposto, non avessero messo in ordine i propri bilanci. Se così non fosse questa norma non mi risulterebbe chiara.

BOGGIO. Sono tra coloro che votarono quel provvedimento e debbo spiegare perchè lo feci.

Il provvedimento non aveva assolutamente in sè tutte le premesse che erano necessarie per effettuare i ripiani a cui fa ampiamente cenno il senatore Mascagni (che infatti non lo votò). Aveva in sè, però, la premessa

che si sarebbe arrivati a quella riforma in virtù della quale votai il provvedimento.

MASCAGNI. Giustamente, senatore Boggio.

BOGGIO. E questa fu materia di ampia discussione tra me e l'allora ministro, senatore Signorello.

Votai, però, solo nella speranza di ottenere la riforma che avrebbe spezzato tutti i meccanismi perversi di cui oggi giustamente lei per primo, signor Presidente, e noi tutti ci lamentiamo, ed avrebbe consentito la normalizzazione della situazione. Però, essendo venuto meno il presupposto della riforma, obiettivamente, io che votai quella legge, dico che quella legge è rimasta monca. Non è più applicabile perchè, senza riforma, con metà degli strumenti previsti, non è possibile andare avanti.

PRESIDENTE. Non posso che manifestare il mio stupore perchè il provvedimento non faceva riferimento ad un piano dell'avvenire. La legge prevedeva certi tipi di intervento, li finanziava, e poi prevedeva una sanzione che è contenuta nei commi che adesso si vogliono abrogare.

Devo però richiamare la vostra attenzione su un altro fatto: come osservai l'altro ieri, noi partiamo dalla legge n. 182, la quale aggiunge agli stanziamenti ordinari uno stanziamento straordinario che sarebbe dovuto bastare per tutto il 1984. Credo che, il senatore Boggio non me lo contesti. Quando è stata approvata la legge n. 182, a conti fatti è stata definita una certa misura di contributi straordinari nella supposizione che tali fondi sarebbero bastati per gli enti cui erano diretti.

Ora, viceversa, stiamo approvando un secondo stanziamento straordinario a favore degli enti lirici, non già per il il 1985, ma per il 1984, che non era previsto, senatore Boggio – la prego di rispondere a quanto dico – quando è stato approvato il provvedimento.

Non si prevedeva, infatti, di dover approvare d'urgenza un'altra legge per il contributo straordinario a questi enti sempre per il 1984. Questo è il punto, ed è così vero quello che sto dicendo che il Governo non ha presentato una norma di abrogazione di quei due commi (su questo poi sentiremo anche il Ministro).

Il testo che è stato preparato dal Governo e che ci è stato sottoposto non contiene questa norma abrogativa. Il Governo deve pure aver avuto le sue ragioni per non provvedere all'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 182.

Sentiremo i motivi adesso dal Ministro, ma non penso che sia stata una dimenticanza; è una questione troppo importante per considerarla una dimenticanza.

Quindi vi confesso il mio sincero e profondo disagio. Saremo certamente oggetto di non lievi critiche per questo provvedimento che il Parlamento abrogherà. Ma se abroghiamo anche la forma di sanzione, allora veramente la gente dirà che vogliamo assolutamente capitolare alle pretese degli enti lirici in Italia.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,50 e sono ripresi alle ore 18,40.

PRESIDENTE. Ho già illustrato gli argomenti in base ai quali bisognerebbe conservare quella norma e quindi non includere questo articolo abrogativo. Però non è che sottovaluti gli argomenti svolti tanto dal senatore Mascagni quanto dal senatore Boggio.

Dal senatore Mascagni abbiamo appreso che questa norma fu approvata con il voto contrario delle opposizioni nella evidenza della sua iniquità, perchè non si sarebbero create le condizioni che avrebbero dovuto consentire a queste amministrazioni, a cui si comminava la sanzione del commissariamento, appunto di essere commissariate.

Il senatore Boggio ci ha spiegato una cosa più specifica e cioè che, quando la norma si approvò, si riteneva che dopo l'emanazione della legge n. 182 si potesse poi intervenire con provvedimenti definitivi in modo da permettere un riassetto degli enti lirici. Per la verità vorrei permettermi di dire, tanto al senatore Mascagni (che però votò contro e quindi è meno responsabile), quanto al senatore Boggio, che, se veramente i colleghi che approvarono quella norma si fossero illusi che nel frattempo sarebbe intervenuta la cosiddetta legge madre, avrebbero commesso un eccesso di illusione.

Ora, non sottovaluto gli argomenti esposti sia dal senatore Mascagni sia dal senatore Boggio, però sono persuaso – e vi devo manifestare la mia persuasione – che il mantenere la norma allora approvata ha certi inconvenienti che i colleghi hanno segnalato, ma che l'abrogarla – secondo me – produce inconvenienti maggiori. Si dà un senso di rinuncia ad ogni controllo, ad ogni sanzione, ad ogni incentivo, ad ogni deterrente.

Si è fatto riferimento spesso alle grida manzoniane. Però vorrei permetermi di richiamare l'attenzione sul fatto che un atto di abrogazione della grida aggrava la situazione che la grida vorebbe in qualche modo fronteggiare.

Quindi mi rivolgo al senso di lealtà e di responsabilità dei colleghi. Però, prima di passare ad una qualsiasi decisione in proposito, abbiamo il dovere di sentire il parere del Governo, perchè ho posto un preciso quesito e voglio ricordarlo. Siccome il testo è stato presentato dal Governo senza questa norma abrogativa, avendo già detto che questa non può essere stata una dimenticanza, abbiamo necessità di sapere dal Governo in base a quale ragionamento e a quale considerazione ci ha presentato un testo che non comprendeva la suddetta norma abrogativa che viceversa i colleghi propongono.

Dopo aver sentito il Ministro, vedremo come si potrà procedere.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Signor Presidente, credo che si possano individuare tre dati di fatto che possono aiutarci a trovare una soluzione al problema. Il primo di essi è che nella primavera del 1983, quando fu varata la legge n. 182, i contributi straordinari allora erogati per gli enti lirici vennero ritenuti sufficienti per rendere possibili sia l'attività musicale sia il pareggio del bilancio entro il 31 dicembre del 1984. Non possiamo ipotizzare che ciò sia stato provocato da un consapevole inganno. La maggioranza che votò l'articolo sul commissariamento, ritenne che questa misura drastica, giustamente, avrebbe colpito gli enti lirici che avessero proceduto a spese eccessive o, per usare una terminologia giornalistica, a sperperi. La norma sul commissariamento, dunque, fu adottata anche come deterrente contro la possibilità di finanza allegra.

Il secondo elemento da ricordare è che i calcoli in base a cui i contributi vennero erogati, si sono rivelati erronei per difetto, se non altro perchè non si provvide al promesso ripiano dei disavanzi delle istituzioni liriche, ripiano più volte promesso anche da leggi dello Stato e non attuato.

Il mancato ripiano ha comportato tra il 1983 ed oggi un indebitamento ulteriore, imprevisto – nel senso di non calcolato – degli enti lirici e, diciamolo francamente, non addebitabile ad essi. Oltre a ciò, come ha ricordato il senatore Mascagni, le risorse messe a disposizione per il 1983 e il 1984 non tennero conto adeguatamente dell'inflazione, ma adottarono uno standard di aumento più basso dell'inflazione reale.

In terzo luogo va tenuto presente che, sulla base delle notizie raccolte in questi giorni, le provvidenze che stiamo per varare, anche se aiuteranno notevolmente gli enti lirici, non li metteranno totalmente al riparo dai rischi. E intendo per sopravvivenza la definizione che il senatore Ferrara Salute ha dato alla riunione precedente, sopravvivenza per il 1984. Questi nostri provvedimenti, dunque, aiuteranno notevolmente gli enti lirici, ma non completamente, per cui, alla fine del 1984, molti di essi potranno avere i bilanci in pareggio, ma non tutti.

In considerazione, soprattutto, del secondo dei dati di fatto da me ricordati, pertanto, la norma sul commissariamento appare severa, forse troppo severa, anche se è prevedibile che, lasciandola in vigore, colpirà non la generalità degli enti lirici, ma un parte soltanto di essi.

A mio avviso, la complessità della situazione può suggerire l'opportunità di praticare la strada indicata, sia pure in subordine, dal relatore Ferrara Salute e accolta, se ho ben compreso il suo intervento, dal senatore Boggio, di non cancellare questa norma che ha una funzione di deterrenza, ma di spostarne la scadenza dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. La proposta del Governo, di concerto con il relatore, se ho ben capito, è quindi quella di modificare l'articolo 5 del disegno di legge in titolo che prevede l'abrogazione dei commi ottavo e nono dell'articolo 3 della legge n. 182.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, volevo far notare che la premessa dei commi otto e nove del citato articolo 3 si trova nel precedente comma settimo.

MASCAGNI. Il 1983 è già stato immesso nel ripiano.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Così il comma nono si capisce.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Sì, anche a mio avviso un raccordo si rende necessario.

MASCAGNI. Signor Presidente, il comma sette, di fatto, non ha più incidenza, dal momento che il *deficit* 1983 è stato inserito nel ripiano generale. Prima ho detto che l'inserimento del *deficit* del 1983 va a favore del 1984 anche se non è sufficiente, come ha ricordato poc'anzi anche il Ministro. A mio avviso, dunque, rimane il comma otto, ma non il comma nove.

Vorrei poi pregare il Ministro di considerare l'opportunità di inserire nella riforma del settore che sta preparando norme che riguardino gli anni successivi a quello in corso.

Questo sarebbe l'unico caso in cui non ci riferiamo al futuro. Poichè, come ci ha annunciato il Ministro, è già in preparazione avanzata il provvedimento di riforma del settore, chiediamo se non convenga inserire in quel provvedimento un argomento così delicato. È questa la richiesta che mi riprometto di rivolgere, poi, all'onorevole Ministro.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Si potrebbe riformulare l'articolo 5 nel senso di correggere, ai commi settimo, ottavo e nono, «1983» con «1984» e «1984» con «1985». La legge n. 182 verrebbe così riprodotta, cambiando però i due termini.

MASCAGNI. Faccio osservare, però, che poichè il settimo comma parla del biennio, rimarrebbe sempre la concezione che è propria del provvedimento e che è basata sul biennio. Pertanto, sarebbe necessario non solo modificare in alcuni punti, ma proprio riformulare l'intero articolo.

PRESIDENTE. Forse sarebbe sufficiente apportare la modifica unicamente in riferimento al comma ottavo, dove si prevede la sanzione. Altrove si tratta della trasmissione del conto consuntivo, il che è tutt'altra cosa.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Dove è scritto «esercizio 1984», dovrebbe leggersi «esercizio 1985».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Intendo presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 con cui pervenire alle finalità su cui ha concordato lo stesso ministro Lagorio.

PRESIDENTE. In attesa che il relatore, come ha annunciato, presenti una nuova formulazione, accantoniamo l'articolo 5. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 6, di cui do lettura nella formulazione inizialmente presentata dal solo senatore Boggio, dacchè non si è insistito sull'altra, a firma Mascagni e Valenza:

Art. 6.

Agli enti lirici e sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n.70.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli Enti autonomi lirici e dalle Istituzioni concertistiche assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delegazione dei predetti Enti ed Istituzioni, espressa dall'ANELS (Associazione Nazionale Enti Lirici e Sinfonici) di cui all'articolo 3, sesto comma della legge 14 agosto 1967, numero 800, e una delegazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, con l'intervento dell'amministrazione vigilante.

In attesa del nuovo ordinamento legislativo delle attività musicali, l'applicazione dell'articolo 6 sulla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sospesa nei confronti degli enti e istituzioni del presente articolo.

BOGGIO. La lettura dell'articolo è di una semplicità tale che si illustra da sè. Aggiungo soltanto che il trattamento economico normativo del personale dipendente è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da una parte da enti e istituzioni dell'associazione nazionale prevista dalla legge n. 800 e dall'altra da una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli enti lirici e sinfonici sono stati fino ad ora disciplinati dal diritto privato, in riferimento alla particolare caratterizzazione professionale dell'attività artistica e tecnica prestata dal personale stesso. La specificità delle prestazioni non consente, infatti, di addivenire a un contratto per omogeneità ed affinità con altri comparti produttivi, diversi dalle attività dello spettacolo, nè con comparti del pubblico impiego, con i quali non vi è alcun nesso, essendo evidentemente preclusa l'assimilazione anche parziale delle funzioni e delle prestazioni lavorative di un professore d'orchestra, di un artista del coro o di un tersicoreo a quello di dipendenti di altre strutture pubbliche. Nella legge n. 800 è stato incluso nella contrattazione di settore anche il personale amministrativo la cui consistenza numerica è assai ridotta, ciò, come a suo tempo riconosciuto dal Ministero dello spettacolo, anche al fine di non creare sperequazioni tra le diverse categorie dei lavoratori, riconducendole tutte ad una unica matrice contrattuale diversificata solo per gli aspetti tipici della professionalità.

A seguito dell'entrata in vigore della legge-quadro sul pubblico impiego, 29 marzo 1983, n. 93, sono sorti problemi in ordine alla applicabilità agli enti lirici e sinfonici delle norme sostanziali e procedurali dalla stessa previste. Si è prospettata l'adozione di una norma di chiarificazione che confermi il sistema contrattuale sin qui seguito, prevedendo l'intervento nelle trattative contrattuali del Ministero del turismo e spettacolo quale amministrazione vigilante. Tale necessità è stata anche concordemente espressa a conclusione dell'incontro svoltosi il 5 aprile scorso tra il Ministro dello spettacolo e le organizzazioni sindacali di settore, il che risponde alla esigenza di evitare modifiche dell'attuale e consolidata situazione contrattuale prima che abbia luogo il riassetto istituzionale degli enti lirici nell'ambito della preannunciata riforma organica delle attività musicali.

Per tali ragioni ho ritenuto di dover presentare questo breve emendamento, ragioni che ho anche illustrato al senatore Ferrari Aggradi il quale mi ascoltò con molta attenzione e direi con visibile, non dico consenso, ma comprensione.

PRESIDENTE. Ma il parere è stato negativo.

Vorrei riferire anche alcune cattive voci, perchè tra il personale degli enti non ci sono solo musicisti, i cantanti – che credo diano minori motivi di critica e di preoccupazione – e i dipendenti amministrativi che sono pochi, ma anche le maestranze tecniche, che sono piuttosto numerose; per esempio, a Palermo ci sono ben 70 sarte al Teatro Lirico, ma sembra che quando il teatro ha bisogno di costumi li debba commissionare all'esterno.

A Firenze so da fonte sicura e seria che il personale di cui stiamo parlando gode del trattamento previsto dal contratto, ma per andare a lavorare è pagato aggiuntivamente. Sono queste le situazioni delle quali dobbiamo farci carico.

KESSLER. C'è il codice penale.

BOGGIO. In merito alla situazione di Palermo, devo dire che posseggo un fascicolo che mi dispiace di non aver portato e dal quale risulta che tale situazione è notevolmente mutata. È una situazione consolidatasi nel tempo che l'ottimo sovrintendente, professor Mirabelli, non riesce a modificare, perchè, avendo cercato di operare tagli nel personale, si è visto costretto dal magistrato a riassumere le persone che riteneva superflue.

Perciò, posso testimoniare che gli sforzi compiuti dal professor Mirabelli per ricondurre la situazione ad una assoluta normalità sono degni della massima considerazione. Se, peraltro, persistono delle situazioni di rilevanza penalistica, dalle quali non vanno immuni anche altre amministrazioni, è un altro discorso. Non volendo entrare in questi casi, mi sono riferito ad una situazione di carattere generale mettendo a punto con i miei uffici questa memoria attentamente ponderata che ha un carattere di ufficialità, e rappresenta sinteticamente ma esattamente la situazione per cui il mio intervento non è stato estemporaneo. D'altra parte il Ministero ha gli strumenti, sia pur scarsi, per operare accertamenti, per presentare denunce qualora siano necessarie; ma noi ci riferiamo a quella che è la norma.

PRESIDENTE. Ho riferito queste voci in quanto sono i riflessi di un certo tipo di autonomismo corporativo insito nella norma. Per questo potrebbe essere positivo applicare la disciplina generale prevista dalla legge anche a questi enti.

Ho richiamato la vostra attenzione solo sugli inconvenienti di un certo tipo di autonomismo corporativo.

BOGGIO. Ho una piccola esperienza di cinque anni come sindaco che mi ha permesso di conoscere non solo le situazioni dei comuni, ma anche delle aziende autonome. Ora, le aziende municipalizzate presentano situazioni riconducibili a quella che esaminiamo: alcune contrattazioni sono diverse rispetto a quelle che avvengono all'interno dell'ente locale, ma non per questo si può dire che il concetto di azienda autonoma sia errato, tant'è vero che si tratta di un concetto che si sta facendo ulteriormente strada. Le gestioni dirette stanno ormai scomparendo, per questo dico che tale concetto è sano; se poi vi sono forme di aberrazione, queste sfuggono al controllo legislativo e saranno materia di riforma.

KESSLER. Questi enti non vogliono essere inseriti nel parastato, rifiutano sia contratti di diritto privati sia il contratto del pubblico impiego e vogliono la contrattazione speciale con la presenza della Pubblica amministrazione. Questo è abbastanza abnorme. Comprendo le esigenze di un contratto particolare che probabilmente non ha facili raffronti con altre categorie soprattutto per gli artisti, gli orchestrali, i concertisti. Non mi rendo invece conto della necessità di praticare trattamenti differenziati, posto che a carico del bilancio sono sia gli amministrativi sia tutti gli altri.

I falegnami e i sarti lavorano anche in altri settori e non vedo per quale motivo debbano ricevere un trattamento diverso dato che, come ha detto il Presidente, di corporativismo ne abbiamo anche troppo. Sono quindi d'accordo solo sulla prima parte, limitata agli artisti, ma non sul resto. Ho presentato un emendamento, sul quale torno a insistere, per sopprimere almeno l'intervento dell'amministrazione vigilante, perchè non capisco quale precedente legislativo si voglia istituire, oltre tutto, a mio avviso, in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione. Insisto, pertanto, nel mio emendamento e concludo con la raccomandazione rivolta soprattutto al senatore Boggio che si limiti la disciplina agli artisti, non essendo possibile farlo per gli altri in un paese in cui tutti ci sforziamo di instaurare la parità di trattamento.

MASCAGNI. Non ripeterò quanto egregiamente detto dal senatore Boggio; del resto, nel corso della discussione generale non solo avevo affrontato questo argomento, ma ero entrato nel merito anche delle singole leggi e cioè la n. 70, la n. 54 e la n. 93. Voglio soltanto ricordare che la disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro negli enti lirici è tipica di un'attività lavorativa avente caratteristiche proprie, particolarmente per quanto riguarda gli orari.

KESSLER. Anche gli operai lavorano di notte!

MASCAGNI. Parlo in generale dei professori d'orchestra e dei falegnami, dei macchinisti e dei coristi, del personale tecnico, i quali hanno orari tutti diversi, perchè ci sono dei casi in cui una opera dev'essere montata di notte, al termine dello spettacolo.

KESSLER. Anche lo spazzino lavora di notte!

MASCAGNI. Ma perchè si deve spezzare un'unità contrattuale? C'è poi il problema dell'età; se dovessimo seguire la legge n. 70 e le altre citate, dovremmo ammettere che il personale artistico...

KESSLER. Su quello siamo d'accordo, non c'è dubbio, ma non per gli altri!

MASCAGNI. C'è poi il problema degli aggiunti. Un'orchestra ha un organico ad esempio di cento elementi; ci sono delle opere sia liriche sia sinfoniche che hanno bisogno di determinati aggiunti; se dovessimo rientrare nelle leggi che ho citato incorreremmo nella necessità di rispettare determinate norme che imporrebbero assunzioni non per l'occorrenza di una settimana, ma per periodi interi, ecco perchè c'è bisogno di una maggiore scioltezza e libertà.

Ancora voglio dire che questa richiesta è avanzata non soltanto dai sindacati, ma anche dalle direzioni degli enti i quali lamentano il fatto di dover sottostare a degli ordinamenti che non si addicono assolutamente alle proprie caratteristiche. Come ho già detto a proposito della legge n. 70, che del resto non prevede tra gli enti interessati quelli lirici...

KESSLER. Quindi è inutile!

MASCAGNI. No, però più volte è stata richiamata per intervento del Tesoro. Esistono due lettere, del 1977 e del 1981, del Presidente del Consiglio al Ministro dello spettacolo nelle quali si indicava l'assoluta inapplicabilità della legge n. 70, che sono lettere e non leggi, per cui il problema è sempre rimasto aperto.

Infine, il problema degli amministrativi può essere visto secondo determinate linee, però nella contrattazione che si è protratta e rinnovata per anni e anni si è sempre regolamentato tutto il personale degli enti lirici, per cui sembra inopportuno dividere ora da una parte quello tecnico e dall'altra quello amministrativo che dovrebbe essere compreso nell'ambito della contrattazione del pubblico impiego. È preferibile invece un unico contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale, perchè questo personale, per quanto suddiviso e distinto in compiti diversi, fa parte di realtà nelle quali i diversi elementi si condizionano a vicenda.

PRESIDENTE. Non ricordo esattamente se lo ha detto lei, senatore Mascagni, o il senatore Boggio, però mi è parso di capire che il personale tecnico amministrativo percepisce renumerazioni altissime.

MASCAGNI. Si tratta dei segretari generali.

PRESIDENTE. E chi sono i segretari generali?

MASCAGNI. Sono coloro i quali hanno la supervisione quotidiana e continuativa di tutto l'andamento dell'ente.

PRESIDENTE. Sono quindi degli amministrativi.

MASCAGNI. Certamente.

PRESIDENTE. E a quali retribuzioni giungono?

MASCAGNI. C'è libertà di decisione da parte del consiglio di amministrazione; comunque non rientrano nei contratti. Personalmente ritengo che la legge di settore che il Ministro sta predisponendo possa opportunamente disciplinare anche questo aspetto; però bisogna anche riconoscere che da ente a ente le responsabilità e anche le mansioni si differenziano.

BOGGIO. I segretari generali, mi si perdoni il paragone, sono un po' come i calciatori: passano da un ente ad un altro a seconda delle loro capacità e allettati da contratti che vengono determinati dai consigli di amministrazione; questo è un fatto di cui la riforma dovrà farsi carico, ma che non è minimamente sfiorato da questo emendamento.

KESSLER. Allora se non sono interessati da questo emendamento, che cosa sono?

BOGGIO. Sono dirigenti.

KESSLER. Se sono dirigenti non sono dipendenti?

BOGGIO. Sono dei dirigenti e, come del resto accade nelle aziende private, il dirigente non rientra nella contrattazione.

KESSLER. Non entriamo nell'ambito privato!

MASCAGNI. Non so, senatore Kessler, se lei abbia mai preso posizione sull'assoluta, e talvolta inammissibile libertà di trattamento che esiste in determinati enti economici del nostro paese.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Vorrei dire che dal momento in cui è stato predisposto il testo dell'articolo 6, che peraltro è un testo a due parallele, è intervenuto il parere contrario della Commissione bilancio sulla formulazione Mascagni-Valenza. In questo caso però, non lo riterrei vincolante. Dico comunque, questo: se questo articolo 6, nelle sue due formulazioni è inteso a garantire ed in qualche modo ad evere effetto di natura risanatoria di carattere economico sugli enti in questione, allora tutto questo dovrebbe in qualche maniera essere reso evidente; si dovrebbe definire, cioè, il carattere di intervento straordinario o integrativo a favore di questi enti rendendolo esplicito.

Ritengo, quindi, giusto l'intervento sulla normativa per ragioni che non riguardino soltanto il lato finanziario. Ma, secondo il mio parere, questo articolo non trova posto nel complesso dell'articolato che riguarda, direttamente o indirettamente, l'aspetto finanziario. Il mio suggerimento è quindi di ritirarlo e di lasciarlo cadere o di stralciarlo rinviandolo all'analisi dei futuri provvedimenti di legge o, invece, di collocarlo in un altro contesto legislativo, sia pure immediato.

PRESIDENTE. Ritornando, per un momento sull'articolo 5, do lettura della nuova formulazione apprestata dal relatore, la quale mi pare soddisfacente:

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è modificato come segue:

all'ottavo comma, le parole «esercizio finanziario 1984» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 1985».

GRECO. Signor Presidente, devo fare presente che l'articolo in questione, riferendosi all'esercizio finanziario 1985, non prevede il commissariamento se non si presenta il conto consuntivo entro il 30 maggio dell'anno successivo. Mi pare che sia un fatto formale.

PRESIDENTE. Queste cose le abbiamo già messe in rilievo. Abbiamo detto che l'invio del conto consuntivo è un atto dovuto. Abbiamo spostato il termine temporale, perchè si tratta di dare la possibilità, a questi enti, di raggiungere un equilibrio finanziario.

Se nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Torniamo, ora, all'articolo 6.

Il senatore Ferrara Salute ha fatto un'osservazione pertinente quando ha messo in rilievo il fatto che questo provvedimento è sostanzialmente un complesso di articoli di natura finanziaria riguardante gli stanziamenti, le modalità di spesa e di documentazione delle spese; riguarda, inoltre, gli interessi, le anticipazioni, i crediti.

La norma contenuta nell'articolo 6 è invece una norma relativa al personale ma, soprattutto, alla disciplina giuridica del personale. Ora il senatore Ferrara Salute – dice secondo me con senso di realismo – che forse questo articolo andrebbe collocato in un altro provvedimento. Personalmente condivido questa osservazione, ritengo però che dobbiamo discuterne.

VALENZA. Mi rendo conto, anche per ciò che ha detto il relatore, che qui si tocca un problema che va al di là della natura di un provvedimento integrativo (per quanto riguarda la parte finanziaria) della legge n. 182 del 1983. Si tocca una materia un po' diversa.

Dobbiamo però sapere che, in vista delle riforme che devono fare chiarezza in materia, alcuni processi possono svilupparsi in una logica contraria a quella delle linee della riforma, delineatesi nell'ambito del dibattito politico e culturale (come si è rilevato anche dagli interventi del ministro Lagorio). In una linea riformatrice, ad esempio, gli enti lirici devono diventare sempre più imprese, con logiche produttive e professionali forti, prevedendosi anche forme di finanziamento che non siano soltanto rappresentate dai contributi dello Stato.

Siamo anche noi favorevoli alla ricerca di entrate autonome (è aperto il discorso sulle sponsorizzazioni e su altre iniziative). Ora, se vogliamo favorire una logica di impresa e di autonomia professionale sull'attività degli enti lirici, il diritto privato appare più adatto che non la legge-quadro del pubblico impiego, che può portare a forme di irrigidimento e di burocratizzazione. Prendiamo l'esempio della RAI: il Parlamento ha deciso che la RAI non debba essere una branca della Pubblica amministrazione, cioè una sorta di ministero dell'informazione, bensì una azienda regolata da logiche industriali e produttive. Se poi la RAI non è ancora abbastanza impresa è necessario portare avanti una battaglia politica affinchè lo diventi.

Ora, proprio perchè lei, signor Presidente, da liberale, si preoccupa che non ci siano sprechi, nè risorse male amministrate, proprio per questo motivo dobbiamo guardare all'industria, all'impresa; dobbiamo evitare tutto ciò che possa indurre alla ripetizione e all'appiattimento burocratico, per favorire gli elementi di creatività connessi all'autonomia.

Dobbiamo salutare il fatto che i sindacati, questa volta, siano d'accordo con le direzioni degli enti lirici che si orientano in tal senso, non pretendendo la sicurezza assoluta, ma accettando anche un po' di rischio d'impresa. Ciò serva a superare il pericolo dell'immobilismo, ad evitare di avere enti scoloriti dal punto di vista dell'invenzione artistica e della produzione culturale.

Si potrebbe criticare di aver compreso nella riforma la scelta della natura del rapporto di lavoro negli enti lirici. Ma intanto bisogna evitare che si concretizzino dei fatti compiuti, che potrebbero essere di ostacolo per le decisioni future. Facciamo un ragionamento non tecnico, ma politico: mi rivolgo – pertanto – proprio alla sensibilità di coloro, tra i colleghi, che per l'iniziativa privata, per le leggi di mercato e per la libera impresa hanno una

sensibilità, che dovrebbe risultare meno sviluppata nei banchi della sinistra. Vorremmo cioè vedere premiati certi valori, ma notiamo invece, in questo campo, una inversione di posizioni.

KESSLER. Non è vero, perchè attualmente, come voi avete riferito, quelle situazioni giuridiche sono regolate da un contratto di diritto privato, che invece gli interessati non vogliono più.

VALENZA. È inesatto: lo vogliono. Difatti le norme del diritto privato non comportano che gli enti lirici non possano essere – ad esempio – enti pubblici economici. Ero favorevole alla approvazione della legge, in attesa della riforma; ma non siamo così ingenui da credere che la riforma arrivi domani. Pregherei pertanto i colleghi di accogliere queste valutazioni, con senso politico affinchè si faccia qualcosa che impedisca il consolidamento di situazioni di fatto, in netta contraddizione con un punto essenziale della riforma futura.

Mi pare che il Ministro condivida questa ispirazione.

PRESIDENTE. Vorrei però precisare al senatore Valenza, di cui apprezzo sempre di più la *verve* e l'arguzia, che, essendo un liberale, (dato che lei ha fatto riferimento alla mia fede politica), mi ritengo un grande estimatore del pubblico, dove il pubblico è necessario e un grandissimo estimatore del privato, dove il privato è necessario. Però soprattutto disprezzo e pavento il privato che si fa mantenere dal pubblico, che è la cosa più illiberale che ci sia. Meglio il pubblico che il privato mantenuto dal pubblico, perchè quest'ultimo cumula gli aspetti negativi dell'uno e dell'altro.

Chiusa la parentesi politica, devo dire al senatore Valenza che quella sua interpretazione sarebbe giustificata se non esistesse l'ultimo comma dell'articolo in discussione, che sospende l'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, fino al nuovo ordinamento legislativo dell'attività degli enti musicali. Dunque la sua tesi si può anche sostenere (e lei l'ha sostenuta con validi argomenti), sempre che però si abolisca l'ultimo comma, il quale sostanzialmente stabilisce che questo personale dovrà anch'esso inquadrarsi in un comparto previsto dalla legge-quadro sul pubblico impiego.

Ora, si tratta di fare una scelta e lei stava sostenendo una tesi secondo la quale bisognerebbe scegliere un trattamento diverso. Non sottovaluto le ragioni oggettive che giustificano tale scelta, però bisogna essere chiari su questo punto.

BOGGIO. La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti lirici e sinfonici è stata regolata dalla legge n. 800 del 1967. Tutto è andato bene: non ci sono state diatribe, non ci sono stati problemi, anche se non sto affermando che siano andati bene i programmi e il funzionamento. Infatti la legge ha le sue carenze, anche perchè non è stata completamente applicata.

Su questo devo dare ragione a coloro i quali affermano che, se la legge n. 800 fosse stata correttamente applicata, forse oggi non ci sarebbe bisogno di una riforma. Ma quando sono sorte le difficoltà? Sono sorte con la legge 29 marzo 1983, n. 93.

Ora, è vero che questo argomento si introduce quasi con impertinenza in una sede che a prima vista parrebbe non propria, ma è altrettanto vero che

dal 29 marzo 1983 sono intervenuti dei fatti sconvolgenti, per cui ora ci troviamo in una situazione nella quale da una parte si può giustamente ritenere che sia sempre in vigore la legge 14 agosto 1967 n. 800, mentre dall'altra parte si può anche sostenere che sia valida la legge 29 marzo 1983, n. 93.

Tale nodo di Gordio non è stato sciolto e non può essere sciolto tra mesi, perchè le contrattazioni sono alle porte, ci sono stati degli incontri, ci sono state delle intese, ci sono pareri contrastanti.

Questa, mi si perdoni l'improprietà tecnica che è clamorosa, ma che rende l'idea, è quasi una interpretazione autentica della legge 14 agosto 1967, n. 800. Ecco perchè mi permetto di insistere con tanto calore sulla nuova circostanza che si è verificata e perchè ho proposto questo emendamento su cui mi pare ci siano consensi. Vorrei comunque sentire il parere del Ministro in quanto la sua posizione è determinante.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Quando si è ritenuto opportuno proporre di modificare il titolo del disegno di legge in «Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate», sembra quasi che si sia voluto dare risalto particolare proprio all'articolo 6. Questo articolo, se lo interpretiamo bene, contiene proprio una norma a favore degli enti lirici. Considero una particolare fortuna il fatto che il personale dipendente dagli enti lirici abbia compreso che il vincolo dell'impiego pubblico e parapubblico contraddice la natura manageriale che questi enti dovrebbero avere e che invece non hanno. Sono il primo a riconoscere che, in sede di riforma, dovremo individuare i meccanismi per favorire questo processo. Il personale dipendente e le organizzazioni sindacali che lo rappresentano hanno colto il problema e hanno insistito perchè si trovasse in via amministrativa una soluzione per evitare di venire inglobati nel pubblico impiego, consci che ciò avrebbe inferto un colpo grave a quella visione della cultura come impresa che produce beni.

Pertanto, questo articolo, invece di spingerci a commenti critici nei confronti del personale, ci deve far riflettere su quella che è stata una giusta intuizione e che, naturalmente, ora si tratta di governare. Con questo articolo sottraiamo i dipendenti degli enti lirici dal destino di statali o parastatali; infatti la produttività dell'impiego statale o parastatale presenta indici nel complesso negativi.

Lo stesso problema lo affronteremo in Commissione industria, quando parleremo dei dipendenti dell'ENIT, ente costretto entro il parastato, che non è in grado di essere azienda di promozione Italia. Ci sono divergenze di vedute a questo riguardo; la sensibilità dei dipendenti non è come quella del personale degli enti lirici. Il sindacato dei dipendenti degli enti lirici propone di mantenere il contratto di diritto privato. Se l'articolo risponde a questa esigenza, e a me pare di sì, allora va nella direzione di una modernizzazione che potrà essere data con la legge di riforma.

Per il Governo l'arricchimento dell'articolo 6 è particolarmente significativo e, credo, positivo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «È sospesa nei riguardi degli enti e istituzioni del presente articolo l'applicazione delle leggi 26 febbraio 1982, n. 54, articolo 6, e 29 marzo 1983, n. 93».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Ho chiesto la parola per chiarire che, per quanto riguarda il significato politico-amministrativo di questo articolo, sono fondamentalmente d'accordo. Confesso però, francamente, che non mi sembra un argomento che si possa affrontare con un provvedimento in Commissione in sede deliberante, perchè questo articolo si presenta rivoluzionario rispetto agli altri, che sono articoli di aggiustamento e non modificano il quadro sostanziale della struttura, nè prevedono una nuova formulazione di bilanci. L'articolo 6 indubbiamente pone un problema di proporzioni diverse, forse ancora più urgente, ma è un tipo di urgenza che bene o male esige una riflessione, una valutazione.

A mio modesto avviso, non è prudente inserire, in questo provvedimento, una disposizione che meriterebbe una più approfondita trattazione. E la qualità del'articolo non è tale, a mio parere, da consentire, se non vi è sufficiente maturazione, un'approvazione da parte della Commissione in sede deliberante. Non intendo naturalmente entrare nel merito del valore di tale articolo che ha, come ripeto, una qualità diversa. Personalmente, sono contrario all'inserimento in questo punto di tutto l'articolo; non sono contrario affatto nella sostanza, ma chiederei ai promotori (anche se in questo momento l'articolo si presenta come fatto proprio della Commissione) se non intendano stralciare l'articolo per ripresentarlo immediatamente dopo. Si tratterebbe in tal caso di uno spostamento temporale che si potrebbe cercare di limitare il più possibile per inserire l'articolo in una trattazione più ampia; in caso contrario, potrei riservarmi di votare contro l'articolo (il che, francamente, va contro la mia valutazione della sostanza). Credo che un problema di questo genere non possa essere risolto in Commissione.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Ferrara Salute. A me sembra che la proposta del senatore Ferrara Salute sia saggia, soprattutto in considerazione del fatto che voi tutti – tranne me – siete sicuri che presto arriverà il provvedimento generale.

MASCAGNI. Auspichiamo che arrivi il provvedimento generale, più esattamente.

PRESIDENTE. Stando così le cose non capisco perchè insistiate nell'approvare questa norma.

Ora io ho dei doveri da compiere come Presidente. Il primo dovere consiste nel sentire i firmatari di questo articolo, che emenda il testo presentato dal Governo, se insistono nel loro emendamento.

Invito pertanto i senatori Boggio e Mascagni ad intervenire.

BOGGIO. Intervengo con poche parole, signor Presidente. Mi permetto (con grande rammarico per il dissenso che si è creato) di insistere, perchè credo che questo articolo non sia affatto innovativo, ma ribadisca la lettera e lo spirito della legge n. 800. Questo articolo deriva dallo stato di incertezza creato dalla legge n. 93 e pertanto credo che non commettiamo nessun arbitrio se, in sede deliberante, aproviamo un articolo fondamentale nell'economia del provvedimento.

KESSLER. Sono lieto che il relatore abbia assunto una posizione così responsabile, che non solo condivido ma caldeggio, rincrescendomene con gli altri colleghi; non si tratta del merito (sul quale ho, come prima ho detto, alcune riserve per quanto superabili), ma di una questione di metodo e di serietà legislativa: operare e per di più – come ha rilevato giustamente il relatore – in sede deliberante in Commissione un ritaglio così originale nel quadro degli enti che, in qualche modo, fanno capo allo Stato e che hanno bisogno di una sistemazione ragionata mi sembra sbagliato.

Pertanto pregherei i presentatori dell'emendamento (di cui pur comprendiamo le ragioni) di farne oggetto di un provvedimento separato; se ne faccia carico, meglio, il Ministro, che ha una visione anche di altri settori. Questo articolo e quello seguente (l'articolo 7) vanno trattati distintamente poichè sono in contrasto con il titolo dichiarato della legge, il quale definisce questo un provvedimento urgente di natura finanziaria, destinato a far «sopravvivere la situazione» – come è stato ripetutamente detto – senza pretesa di fare la riforma che il Ministro ha annunciato e tutti abbiamo sollecitato.

Questo è un argomento classico da riforma ed io non so come sarà la riforma che presenterà il Governo. Uno dei primi elementi da identificare sarà la natura giuridica dell'ente; se noi la pregiudichiamo qui con una norma così estemporanea ed irreversibile (perchè la contrattazione iniziata in un certo modo non si può naturalmente cambiare a distanza di un anno o di due anni se non con difficoltà enormi) commettiamo un errore.

Pertanto pregherei veramente i colleghi di capire che, per esigenze di serietà legislativa che dobbiamo tutti imporci, è meglio stralciare questi articoli dal provvedimento. Se ne faccia poi carico il Ministro, fatevene carico voi con un provvedimento *ad hoc*, se credete, ma operate questo stralcio.

VALENZA. È vero che il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento finanziario urgente, però esso è integrativo di una leggeponte, ovvero di una legge che va verso la riforma. Si tratta quindi di norme che non alterano un ordinamento, in quanto sono norme interpretative, come dice il senatore Boggio, e sono anche norme di salvaguardia affinchè si faccia la riforma rispettando certe indicazioni. Altrimenti si possono verificare dei fatti compiuti (contrattazioni, atti sindacali, ecc.) capaci di pregiudicare la riforma stessa. Poniamo soltanto la salvaguardia, non sconvolgiamo l'ordinamento! È questo lo spirito, con il quale insistiamo perchè il provvedimento abbia la formulazione da noi sostenuta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio del senatore Ferrara Salute: lei la mantiene, senatore?

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Si, certo signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora prima di mettere ai voti questa proposta desidero conoscere il parere del ministro Lagorio.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Io ho espresso un

18° Resoconto sten. (8 giugno 1984)

parere favorevole alla norma; per quanto riguarda lo stralcio mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 6 del provvedimento, presentata dal senatore Ferrara Salute.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Kessler, tendente a sopprimere, alla fine del secondo comma dell'articolo 6, dopo le parole: «... in campo nazionale», le parole «con l'intervento dell'Amministrazione vigilante».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Kessler.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Anche il Governo è favorevole.

BOGGIO. Però, togliere l'intervento dell'amministrazione vigilante comporta dei rischi. Infatti, vi sono stati dei rilievi da parte del Tesoro quando questi contratti sono stati stipulati solo dalla Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (Anels), da una parte, e dalle organizzazioni sindacali dall'altra.

Con la previsione dell'intervento dell'amministrazione vigilante sono stato «più realista del re», per così dire; ma, se si vuole sopprimere questa previsione, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Chiariamo bene il concetto, senatore Boggio. A mio parere, l'emendamento presentato dal senatore Kessler ha questo significato: quando si dice «con l'intervento dell'Amministrazione vigilante», non si rimette semplicemente la definizione del trattamento alle associazioni ma la si inserisce in una trattativa contrattuale tra le organizzazioni sindacali più rappresentative e gli enti.

A mio avviso, è un bene escludere l'amministrazione vigilante, cioè il Ministero del turismo e dello spettacolo, dato che stiamo andando verso l'autonomia nel settore.

VALENZA. Sono d'accordo.

BOGGIO. Se il Governo accetta di essere escluso, non posso certo oppormi io.

KESSLER. L'autorità vigilante non può intervenire nell'amministrazione dell'ente vigilato.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe opportuno riformulare l'ultimo comma dell'articolo 6, in quanto si prevede una sospensione senza indicarne il termine. Inoltre, c'è anche il suggerimento del senatore Mascagni sul quale il Governo mi sembra fosse d'accordo, di sopprimere la frase: «In attesa del nuovo ordinamento legislativo delle attività musicali».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Allora propongo di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

«Agli enti lirici e sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93, e quelle del'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Kessler tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo 6, le parole: «con l'intervento dell'Amministrazione vigilante».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

«Agli enti lirici e sinfonici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93, e quelle del'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54».

È approvato.

MASCAGNI. Intervengo, signor Presidente, per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo e per colmare una lacuna del mio precedente intervento.

Voglio ricordare che l'articolo 25 della legge n. 800 del 1967 è stato formulato molto male, in quanto parla solo del trattamento economico del personale. Da ciò è derivata tutta una serie di difficoltà, visto che, di fatto, nei contratti collettivi si è regolato anche il trattamento normativo. Man mano, però, che sono state approvate le leggi, questa linea di condotta, tendente a rendere autonomo anche il trattamento normativo, si è resa più difficile. Di qui la necessità di impedire alla legge di interferire nella materia in esame.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Desidero fare una dichiarazione di voto per motivare la mia contrarietà all'approvazione dell'articolo 6, dato che la mia precedente proposta di stralcio manifestava una contrarietà alla formulazione della legge nel suo complesso.

Ritengo che in sede deliberante i pareri obbligatori, ancorchè non vincolanti, delle Commissioni interpellate debbano essere tenuti in considerazione. Non si può trascurare il parere, espresso dalla Commissione bilancio (parere naturalmente opinabile, ma che conforta la mia idea), che si tratti di un intervento di semplice chiarimento di una cattiva formulazione della legge n. 800. Anzi, se così fosse, si tratterebbe comunque di una normativa che introduce una novità non pertinente alla legge stessa.

KESSLER, Anch'io voterò contro.

PRESIDENTE. Condivido il suo parere, senatore Ferrara Salute, e per questo anche il mio voto sarà contrario.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) di cui all'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93, nonchè quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

È approvato.

Passiamo al successivo articolo, il cui testo è il seguente:

Art. 7.

Al sovrintendente degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate spetta un'indennità di carica, gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, non sia inferiore a quanto viene corrisposto a titolo di retribuzione comunque riconosciuta all'interno dell'ente o istituzione interessata. Tale norma si applica a quei sovrintendenti che svolgano in esclusiva la loro attività nell'ente. Per gli altri l'indennità massima non può superare i 30 milioni lordi annui.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del senatore Boggio e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 7.

«Con effetto dal 1º giugno 1984, l'indennità di carica corrisposta ai sovrintendenti agli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, ai sensi dell'articolo 11 ultimo comma della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere aumentata fino alla misura del 150 per cento».

Il secondo è del senatore Mascagni e tende anch'esso a sostituire l'intero articolo con il seguente:

7^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (8 giugno 1984)

Art. 7.

«L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967 è sostituito dal seguente:

«L'indennità di carica ai sovrintendenti degli enti lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate a partire dall'entrata in vigore della presente legge è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ente o istituzione, approvata dal Ministro dello spettacolo».

Ricordo ai colleghi che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere negativo tanto sull'articolo quanto su entrambi gli emendamenti, per mancanza di copertura, pertanto se nessuno domanda per la sua messa in votazione, passiamo all'ordine del giorno presentato in materia.

Il senatore Mascagni ha presentato un ordine del giorno, secondo me molto pregevole. Penso che faremo bene, in considerazione del parere della Commissione bilancio, ad appuntare la nostra attenzione solo su tale ordine del giorno. Con questa legge, infatti, si danno dei fondi agli enti e si aumenta, sia pure di poco, l'indennità ai sovrintendenti: a mio avviso, se ci ostinassimo a voler votare anche l'articolo e gli emendamenti ad esso presentati, otterremmo soltanto il risultato di accrescere le ragioni di impopolarità di questa legge.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Mi associo alla proposta del Presidente di esaminare soltanto l'ordine del giorno del senatore Mascagni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro fa osservazioni, così rimane stabilito.

BOGGIO. L'emendamento da me presentato è stato letto in maniera rovesciata dalla Commissione bilancio. Infatti è stato inteso come un emendamento che facesse carico ai consigli di amministrazione di aumentare quasi obbligatoriamente fino al 150 per cento l'indennità di carica dei sovrintendenti. Invece il mio emendamento tendeva a precisare che nell'aumentare questa indennità, secondo le procedure previste dalla legge n. 800, venisse rispettato il tetto massimo del 150 per cento. Quindi, dato che questo emendamento è stato letto in senso inverso, la Commissione di competenza ha espresso un parere negativo.

Viceversa il senso di questo emendamento era la predisposizione di un «tetto», dato che da talune parti si vorrebbe erogare ai sovrintendenti la stessa cifra prevista per i direttori artistici, cioè 80 milioni, oppure 70 o 100. Perciò, il non approvare questo emendamento ci porterà a sostenere una spesa di gran lunga maggiore.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, questa è già una legge largamente impopolare e lo sarebbe diventata ancora di più se questo emendamento fosse stato inserito nel testo, giacchè tutti avrebbero pensato ad un aumento dell'indennità dei sovrintendenti del 150 per cento.

BOGGIO. È proprio questo che volevo precisare. Il mio emendamento tendeva soltanto a stabilire un «tetto».

MASCAGNI. Poichè a mio parere è necessario che il Governo abbia alcune indicazioni in un testo legislativo per risolvere questo problema, presento un ordine del giorno affinchè vi sia un adeguato ed equilibrato aumento dell'indennità dei sovrintendenti:

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 532, 699 e 725, recanti interventi a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

considerato che l'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800, demanda ai consigli di amministrazione il compito di deliberare l'indennità di carica per i sovrintendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, per la successiva approvazione da parte del Ministro dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

ritenuto che le attuali indennità assegnate ai sovrintendenti non siano corrispondenti alle responsabilità e all'impegno che tale incarico comporta, e che di conseguenza sia necessario rivedere sia l'entità sia i criteri di determinazione definitiva;

impegna il Governo:

ad operare in proposito ai fine di consentire un adeguato ed equilibrato aumento dell'indennità, fino ad un massimo del 200 per cento rispetto all'importo attualmente riconosciuto».

(0-532-699-725/3/7)

Mascagni, Valenza, Greco, Boggio, Kessler, Ferrara Salute

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Accolgo senz'altro l'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8:

Art. 8.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

All'onere derivante dagli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 1985, si provvede mediante utilizzo di quota parte della disponibilità esistente, sulla

proiezione per gli anni 1985 e 1986, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 sul sopracitato capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, con utilizzo dell'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Da parte mia dichiaro di non essere favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 532, 699 e 725, che assumerà il seguente titolo: «Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate».

È approvato.

«Interventi integrativi a favore dello spettacolo» (700), di iniziativa dei senatori Mascagni e Valenza;

«Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984» (709)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Interventi integrativi a favore dello spettacolo» e «Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».

Prima di passare all'esame degli articoli ricordo che al testo predisposto in sede ristretta i senatori Boggio e Mascagni hanno presentato rispettivamente i seguenti emendamenti, di cui do lettura:

«All'articolo 1, sopprimere al primo comma le seguenti parole: «a decorrere dall'esercizio finanziario 1984».

«Modificare il testo, dalla $9^{\rm a}$ riga in poi fino alla fine del comma, come segue:

«1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni. Di tale importo, a decorrere dall'esercizio 1984, 1 miliardo e 350 milioni di lire sono destinati ad integrare il fondo di 150 milioni di lire previsto dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare per gli scopi e con i criteri dello stesso articolo 2, della legge n. 182 del 1983 a vantaggio di tutte le attività musicali operanti nell'intero territorio nazionale previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e 500 milioni sono destinati a favore dei complessi bandistici».

⁽¹⁾ Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi integrativi a favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».

Sul testo predisposto in sede ristretta e sugli emendamenti relativi a tale testo, di cui ho poc'anzi dato lettura, la Commissione bilancio ha fatto pervenire il seguente parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che tutti gli oneri da esso previsti siano limitati al solo esercizio 1984, sopprimendo le dizioni «a decorrere».

Sull'emendamento 1.1, a firma del senatore Boggio, nulla osta a suo avviso al prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Sull'emendamento 1.2, a firma del senatore Mascagni, esprime parere favorevole a condizione della modifica delle parole «a decorrere dall'esercizio 1984» nelle altre «per l'esercizio 1984».

Ritengo che il parere espresso dalla Commissione bilancio assorba l'emendamento presentato dal senatore Boggio.

Senatore Mascagni, lei insiste per la votazione del suo emendamento?

MASCAGNI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione delle attività all'estero, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 10.5000.000, di cui un miliardo per integrare il fondo di lire 150.000.000 previsto dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182 a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da utilizzare per gli scopi e con i criteri dello stesso articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182 a vantaggio di tutte le attività musicali operanti sull'intero territorio nazionale previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di cui 500.000.000 destinati a favore dei complessi bandistici.

Il fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri istituito con la legge 9 febbraio 1982, n. 37 è elevato, a partire dall'anno 1984, di lire 500.000.000.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, destinato alle attività teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato di lire 11.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500.000.000 per l'Istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, di lire 2.000.000.000. Al predetto Ente è altresì concesso un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo di

gestione dell'esercizio finanziario 1983 nonchè per la ristrutturazione immobiliare ed il rifacimento degli arredi dei teatri «Valle» di Roma e «La Pergola» di Firenze e, limitatamente agli arredi, per i teatri non di proprietà dell'Ente ma dallo stesso gestiti.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.

Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è ulteriormente aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, di lire 1.500.000.000, dei quali lire 500.000.000 da corrispondere all'Istituto Luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalità previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

BOGGIO. Signor Presidente, assieme ai colleghi Mascagni, Valenza, Ferrara Salute, Kessler e Greco, propongo un emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 che, se approvato, consentirebbe una migliore formulazione del testo. Ne do lettura: «Sostituire il primo comma con il seguente:

- 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, ultimo alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione delle attività all'estero, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni, dei quali:
- a) lire 500 milioni in aumento dello stanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore dei complessi bandistici è determinata in misura non superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni;
- b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario 1984, dell'intervento previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare, anche in esercizi successivi, per gli scopi e con i criteri di cui alla predetta norma a favore di tutte le attività musicali operanti nel territorio nazionale previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800».

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'articolo 1 con la sostituzione del primo comma, prevista dall'emendamento presentato dal senatore Boggio e da altri senatori.

LAGORIO, ministro del turismo e dello spettacolo. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Boggio ed altri, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Faccio presente che, tenendo conto del parere espresso dalla 5^a Commissione e se non si fanno osservazioni, le parole «a partire dall'anno 1984», di cui ai commi secondo e sesto, e «a decorrere dall'esercizio finanziario 1984», di cui al comma quarto, si devono considerare sostituite dalle altre: «per l'esercizio finanziario 1984».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Desidero anche fare presente che avevo chiesto, per il tramite del Ministero dello spettacolo, lo statuto dell'Ente teatrale italiano(ETI) e il bilancio dell'ultimo esercizio, ma a tutt'oggi non mi sono stati fatti pervenire.

Avendo alcune perplessità sulle destinazioni degli aumenti e delle integrazioni previste nel presente articolo, annuncio il mio voto contrario.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2:

Art. 2.

All'onere di lire 30.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il testo unificato dei disegni di legge nn. 700 e 709, che assumerà il seguente titolo: «Interventi integrativi a favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,45.